

231 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 231.

Art. 231.

I. Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche:

- 1) gli atti menzionati dai numeri 10, 11 e 12 dell'articolo 2643 del codice agli effetti previsti dall'articolo 19 della legge sui libri fondiari;
- 2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice;
- 3) la cessione dei beni ai creditori agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso;
- 4) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello